



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 Palermo
Mail: economicoaccessorio.fp@regione.sicilia.it
Mail-PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
Recapito telefonico: 091.7073712

Risposta a nota n.

del

Prot. n. 33416

PALERMO 30/03/2022

Oggetto: CCRL area della Dirigenza della Regione Siciliana – triennio giuridico-economico 2016-2018 – trattamento economico accessorio

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali
ed Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Al Dirigente degli Uffici alla diretta dipendenza
del Presidente della Regione Siciliana

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

All'ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle Ragionerie centrali

Ai Servizi 3, 4 e 7 F.P.

Loro Indirizzi e-mail

In data 25 gennaio è stato stipulato il CCRL dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana, triennio giuridico-economico 2016/2018, pubblicato sul S.O. della GURS n. 8 del 18/02/2022. Il co. 2 dell'art. 2 prevede che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipula salva diversa prescrizione dello stesso.

Si illustrano di seguito gli aspetti innovativi sul trattamento economico accessorio e si forniscono le direttive correlate.

Art.40 - Incarichi dirigenziali ad interim

L'articolo disciplina in termini generali il conferimento degli incarichi ad interim nel rispetto dei principi contenuti nei commi 1 e 2 del precedente art. 39, richiamando quanto disciplinato dall'art 49, c. 15 e 16 della L.R. 7 maggio 2015, n.9, e pertanto:

- le unità operative di base prive di titolare possono essere affidate ad interim per un periodo di norma non superiore a tre mesi senza alcun incremento retributivo al Dirigente della struttura intermedia in cui l'unità è incardinata. Nel caso delle Unità Operative di Staff, non essendo fatto alcun riferimento specifico e considerato che non sono equiparabili a strutture intermedie, vanno trattate al pari delle unità operative di base e pertanto senza alcun incremento retributivo, ferma restando la possibilità per il Dirigente Generale di conferire l'incarico ad altro Dirigente del proprio Dipartimento.
- l'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia (aree e servizi) può essere conferito al Dirigente di altra struttura intermedia del medesimo Dipartimento.

Con riferimento al trattamento economico il comma 4 non fa distinzione al tipo di struttura (massima, intermedia e di base) ma stabilisce che, ad esclusione delle unità operative che non danno diritto ad alcun compenso, l'incarico determina l'esclusiva attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo di svolgimento degli incarichi.

Art.65 - Trattamento economico fondamentale

Il comma 3 (ribadito dai c. 2 e 6 dell'art. 66) stabilisce che la tredicesima mensilità per i Dirigenti di I fascia venga corrisposta in unica soluzione nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre e non più in dodici ratei mensili.

Il comma 6 (richiamato anche nel comma 5 dell'art. 69) prevede che al personale in quiescenza chiamato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, a svolgere funzioni dirigenziali a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori è attribuito esclusivamente il trattamento economico annuo onnicomprensivo comprendente il trattamento fondamentale e accessorio nella misura specificata dalla disposizione medesima.

Va tuttavia al riguardo richiamata la vigente normativa in materia di conferimento di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza dettata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124.

La disposizione in argomento, nel porre il divieto alle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011), di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, tra l'altro, incarichi dirigenziali o direttivi, fa salva tuttavia la possibilità di attribuire tali incarichi a titolo gratuito e con durata non superiore ad un anno non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Come chiarito dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 2015, gli incarichi predetti sono conferibili a soggetti collocati in quiescenza che non abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici; inoltre la circolare specifica che *“come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incari-*

chi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici”. Pertanto la citata disposizione potrà trovare applicazione solo in caso di eventuale modifica della richiamata disposizione nazionale.

Art.69 - Retribuzione di posizione di parte variabile dei Dirigenti

Il comma 3 prevede che la retribuzione di posizione di parte variabile venga corrisposta con cadenza mensile unitamente al trattamento economico fondamentale nel corrispondente cedolino paga mensile. Le complesse procedure per modificare l'attuale sistema e consentire l'emissione di cedolini unificati richiedono tempi tecnici ed il coinvolgimento di altre Strutture per cui, nelle more della definizione di tale procedura, verrà garantita la contemporaneità dei pagamenti.

Tuttavia la simultaneità dei pagamenti di cui sopra necessità la collaborazione di tutti i Dipartimenti e Strutture equiparate che dovranno attivarsi per la tempestività delle comunicazioni relative a quegli elementi che possono variare il singolo pagamento, ossia:

- modifiche contrattuali (nuovi contratti, variazioni temporali e/o economiche dei vigenti, proroghe, revoche, rescissioni anticipate, etc) da comunicare **entro giorni 3 dalla stipula** (anche nelle more della registrazione in Ragioneria). Resta inteso che ritardate comunicazioni impediranno singoli pagamenti o attiveranno procedure di recupero;
- le assenze da decurtare (art. 49 l.r. 9/2015) dovranno essere comunicate con cadenza mensile **tassativamente entro giorno 5 del mese successivo alle assenze effettuate**, con trasmissione unica da parte dei Dipartimenti e comprensiva di tutti gli Uffici in essi incardinati. Le decurtazioni saranno effettuate nel mese successivo alle comunicazioni;
- eventuali decessi dovranno essere comunicati **non appena se ne viene a conoscenza**;
- le variazioni nella composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori devono essere comunicate tempestivamente anche nelle more delle registrazioni dei relativi decreti, siano essi di conferimento e/o cessazione, **ponendo particolare attenzione alle cessazione degli incarichi per i componenti esterni**.

Si richiamano infine i seguenti articoli sui quali ci si riserva di fornire indicazioni, a seguito della definizione delle contrattazione collettiva regionale integrativa:

- l'art 43 che introduce la differenziazione della retribuzione di risultato, secondo criteri e misure percentuali da stabilire rispettivamente in sede di contrattazione regionale e decentrata integrativa;
- l'art 51 che prevede la possibilità di individuare, in sede di contrattazione regionale integrativa, speciali incentivi economici alla mobilità territoriale da corrispondere unitamente alla retribuzione di risultato.

Il Dirigente Generale
C. Madonia

Il Dirigente del Servizio 9
e ad interim del Servizio 8
G. Stimolo